

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

LOTTO N. 1

**CAPITOLATO SPECIALE POLIZZA DI
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO
TERZI E DIPENDENTI**

SOMMARIO	pag.	1
Definizioni	pag.	2
Norme che regolano l'assicurazione in generale	pag.	3
Art. 1 - Altre Assicurazioni		
Art. 2 - Decorrenza dell' Assicurazione – Pagamento e regolazione del premio		
Art. 3 - Durata dell' Assicurazione		
Art. 4 - Dichiarazioni inesatte del Contraente		
Art. 5 - Variazioni di rischio		
Art. 6 - Validità esclusiva delle condizioni dattiloscritte		
Art. 7 - Coassicurazione e delega (opzionale)		
Art. 8 - Oneri fiscali		
Art. 9 - Modifiche dell' Assicurazione		
Art.10 - Estensione Territoriale		
Art.11 - Interpretazione del contratto		
Art.12 - Foro competente per l'esecuzione del presente contratto		
Art.13 - Clausola Broker		
Art.14 - Rinvio alle norme di legge.....		
Art.15 – Consenso al trattamento dei dati personali		
Norme che regolano l'assicurazione di Responsabilità Civile	pag.	5
Art. 16 - Descrizione del rischio – Attività assicurata		
Art. 17 - Inizio e termine della garanzia		
Art. 18 - Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)		
Art. 19 - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) – Malattie Professionali		
Art. 20 - Diritto di rivalsa		
Art. 21 - Novero dei Terzi		
Art. 22 - Responsabilità personale dei dipendenti		
Art. 23 - Responsabilità personale dei non dipendenti		
Art. 24 - Estensioni di garanzia		
Art. 25 - Esclusioni		
Art. 26 - Massimali di garanzia		
Art. 27 - Franchigie		
Art. 28 - Calcolo del premio		
Art. 29 - Consenso al trattamento dei dati personali		
Norme che regolano l'assicurazione in caso di sinistro	pag.	11
Art. 30 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali		
Art. 31 - Gestione sinistri e recupero franchigie		
Art. 32 - Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio		
Art. 33 - Obblighi dell' Assicurato in caso di sinistro		
Art. 34 - Recesso in caso di sinistro		
Art. 35 - Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento		

Definizioni

Alle seguenti espressioni viene convenzionalmente attribuito il significato qui precisato:

- **per Annualità assicurativa** il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione;
- **per Assicurato** il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione e pertanto:
 - l'Ente Contraente e i suoi legali rappresentanti
 - tutte le persone fisiche dipendenti o non dal Contraente/Assicurato di cui questi si avvalga ai fini della propria attività, ivi compresi Amministratori, volontari e collaboratori a qualsiasi titolo
 - le associazioni dopolavoristiche e ricreative o di volontariato ed i loro aderenti che espletano attività per conto dell'Ente
- **per Assicurazione** il contratto di assicurazione;
- **per Broker** la Società Samar Insurance Brokers S.r.l., intermediario autorizzato ai sensi del d. lgs. 209/2005, quale mandataria incaricata dal Contraente/Assicurato della gestione e esecuzione della presente polizza, riconosciuta in tale veste dalla Società;
- **per Contraente** l'Ente e cioè il Comune di Settimo San Pietro
- **per Cose** sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- **per Danno** l'entità economica del sinistro;
- **per Danno corporale** il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone;
- **per Danno materiale** ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa;
- **per Dipendenti** le persone iscritte, al momento del verificarsi del sinistro, nel libro paga tenuto dal contraente/assicurato a norma di legge, ovvero personale sia in ruolo che a tempo determinato;
- **per Franchigia** la parte di danno che il Contraente/ Assicurato tiene a suo carico;
- **per Incaricati** le persone che, al momento del verificarsi del sinistro, pur non essendo dipendenti del contraente/assicurato, svolgano attività professionale per conto dello stesso in forza di un contratto di collaborazione e/o di un rapporto convenzionale;
- **per Indennità** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- **per Massimale per anno** (se contemplato in polizza) la massima esposizione della Società complessivamente per tutti i sinistri ascrivibili alla medesima annualità assicurativa;
- **per Massimale per sinistro** la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà;
- **per Polizza** il documento che prova il contratto di assicurazione;
- **per Premio** la somma dovuta dal Contraente/Assicurato alla Società;
- **per Retribuzione annua lorda ai fini del conteggio del premio**
 - 1) le retribuzioni, al lordo delle ritenute previdenziali, risultanti dai libri paga, corrisposte a tutto il personale (INAIL e non INAIL), inclusi parasubordinati, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori interinali ed eventuali tipologie di lavoratori stabilite da norme di legge
 - 2) gli emolumenti lordi corrisposti ai prestatori d'opera autonomi non costituiti in Società organizzata di mezzi e personale
 - 3) quanto, al lordo, viene versato da altri Enti, come retribuzioni, sussidi e compensi al personale in servizio presso il Contraente/Assicurato
 - a) in qualità di lavoratori in regime di L.S.U. (lavoratori socialmente utili)
 - b) ai sensi del D.L. 496/97 e del DPCM 9.10.98 (Decentramento Istituzionale in materia del mercato del lavoro)
- **per Richiesta di**

risarcimento	qualsiasi citazione in giudizio o inchiesta giudiziaria od altra richiesta di qualunque tipo emessa nei confronti del Contraente/Assicurato, oppure qualsiasi comunicazione scritta che faccia riferimento ad un fatto illecito inviata al Contraente/Assicurato;
- per Risarcimento/Indennizzo	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
- per Rischio	la probabilità che si verifichi il sinistro;
- per Scoperto	la parte percentuale di danno che il Contraente/Assicurato tiene a suo carico;
- per Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione che produca una richiesta di risarcimento rivolta al Contraente/Assicurato per la prima volta durante il periodo di assicurazione e da questi all'Assicurazione per danni per i quali è prestata l'assicurazione. Si precisa che più richieste di risarcimento provenienti da più soggetti terzi e riconducibili allo stesso atto, errore o omissione o a più atti, errori o omissioni aventi una causa comune, verranno considerati come unico sinistro;
- per Sinistro in serie	una pluralità di sinistri imputabili ad una medesima causa generatrice riconducibile ad una responsabilità professionale derivante dallo svolgimento delle attività istituzionali e, in quanto tali, ricomprese nel termine "sinistro";
- per Società	l'Impresa Assicuratrice o gli Assicuratori.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art.1 - Altre Assicurazioni

Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

Tuttavia si conviene che se un sinistro fosse coperto dalla presente polizza, ma non dalle altre, la Società risponde per l'intero danno entro i massimali di polizza, mentre per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia da questa polizza che dalle altre, la Società risponde soltanto in eccesso ai massimali delle suddette polizze.

Gli scoperti o franchigie previste dalla presente polizza, se inferiori, si intendono assorbiti da quelli delle altre assicurazioni, se superiori valgono solo per la differenza. In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910, terzo comma.

Art.2 - Decorrenza dell'Assicurazione – Pagamento e regolazione del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

Il premio alla firma/prima rata deve essere corrisposto entro il novantesimo giorno successivo a tale data.

Le rate di premio successive devono essere pagate entro le ore 24 del novantesimo giorno dopo quello della scadenza.

Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

I premi devono essere pagati alla direzione della Società o a quella della Società di brokeraggio.

Si considera come data dell'avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine alla Ragioneria della Contraente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto alla Società o al Broker a mezzo raccomandata o telefax.

Poiché il premio è convenuto, in tutto o in parte, in base a elementi di rischio variabili, esso viene anticipato, in via provvisoria, nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo eventualmente stabilito in polizza.

A tale scopo, entro centoventi giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente/Assicurato deve fornire alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze risultanti dai conteggi di regolazione, devono essere pagate nei sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione da parte della Società.

Se il Contraente/Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente/Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente/Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli nei limiti del D. Lgs. n. 196/2003, per i quali il Contraente/Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Le operazioni sopra menzionate saranno effettuate tramite il Broker incaricato dal Contraente/Assicurato.

Art. 3 - Durata dell'Assicurazione

Il presente contratto ha durata di anni uno a decorrere dalle ore 24.00 del 28/02/2016 alle ore 24.00 del 28/02/2017 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta.

Precedentemente alla scadenza, il Contraente/Assicurato può fare richiesta di prosecuzione del rapporto assicurativo alla Società, qualora sussistano ragioni di economicità e/o di pubblico interesse. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, è in facoltà del Contraente/Assicurato chiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, sino al completo espletamento delle procedure di gara; sarà facoltà della Società concedere la prosecuzione del rapporto di assicurazione a condizioni contrattuali ed economiche da concordarsi, o a prorogarlo per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni.

In entrambi i casi il premio anticipato dovrà essere corrisposto entro i termini stabiliti dall'art. 2 che precede.

Art. 4 - Dichiarazioni inesatte del Contraente/Assicurato: la mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, sempre che il Contraente/Assicurato non abbia agito con dolo.

Ai soli fini della clausola sono equiparati al Contraente/Assicurato i suoi Amministratori, dirigenti, impiegati e dipendenti in genere, nonché le persone di cui esso deve rispondere a norma di legge.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Le dichiarazioni inesatte od incomplete e le omissioni fatte con dolo possono comportare il mancato pagamento del danno, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1892 del Codice Civile.

Art. 5 - Variazioni di rischio

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 90 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato e la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 – Validità esclusiva delle condizioni dattiloscritte

Si intendono operanti unicamente le norme di cui al testo del Capitolato Speciale per la copertura assicurativa indicato dall'Ente Contraente in sede di gara, integrato da eventuali varianti presentate dalla Società nell'offerta di gara. Conseguentemente anche la firma apposta dal Contraente/Assicurato su moduli a stampa o su schede di polizza vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le società partecipanti alla coassicurazione.

Art. 7 - Coassicurazione e delega (opzionale)

Qualora risulti dalla polizza (o appendice) che l'assicurazione è divisa per quote fra diverse Società coassicuratrici, tenute in caso di sinistro a concorrere al pagamento dell'indennizzo liquidato a

termini delle condizioni di assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, la sottoscritta Società assume la qualifica di Delegataria, dichiarando di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza e/o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei premi accessori ed imposte spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.

Art. 8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato.

Art. 9 Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art.10- Estensione territoriale

La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero.

Art. 11- Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art.12 - Foro competente per l'esecuzione del presente contratto

Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede legale del Contraente/Assicurato.

Art. 13 - Clausola Broker

Il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione e l'esecuzione della presente polizza, alla Samar Insurance Brokers S.r.l. in qualità di Broker ai sensi del D Lgs. 209/2005 art. 109.

La Società riconosce pertanto che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Samar Insurance Brokers. In particolare ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato e, quindi, ogni comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato e, parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.

Per quanto riguarda l'incasso dei premi, ogni pagamento effettuato al Broker dal Contraente/Assicurato costituisce quietanza per quest'ultimo.

Ad ogni effetto di legge le parti riconoscono al Broker il ruolo di cui alla legge soprarichiamata, relativamente alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

La Società riconoscerà al Broker incaricato una retrocessione provvigionale pari al 9% dei premi imponibili di cui al presente contratto, fino a che permarrà l'incarico di brokeraggio.

Art.14- Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 15- Consenso al trattamento dei dati personali

Il Contraente, ai sensi del D. Lgs 196/2003, autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, la Società ed il Broker.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE

Art.16- Descrizione del rischio – Attività assicurata

La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della Responsabilità Civile derivante ai sensi di legge al Contraente/Assicurato in relazione allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, comunque di fatto svolte con ogni mezzo ritenuto utile e necessario, comprese tutte le attività ed i servizi che in futuro possano essere espletati, anche quelli di carattere amministrativo, sociale, assistenziale, anche se non deliberati con atto specifico, le attività svolte da organismi e associazioni create da e per il personale dipendente, nonché le attività e/o i servizi svolti da terzi con cui esistono rapporti di collaborazione e/o gestione di interventi unitari, a cui l'Ente partecipi con propri mezzi e personale o costi.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dal Contraente/Assicurato in attuazione di leggi, regolamenti o deliberazioni, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità, anche quale committente, organizzatore od altro, salve le esclusioni espressamente menzionate.

L'assicurazione comprende tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

L'Assicurato può svolgere tutte le attività riconducibili ai servizi sopra elencati anche partecipando ad enti, società o consorzi, ed anche avvalendosi di terzi (persone fisiche e giuridiche).

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante al Sindaco, vice Sindaco, al Segretario Comunale, agli Assessori, ai Consiglieri, nonché alle persone cui vengano legittimamente delegate in nome e per conto del Comune di Settimo San Pietro funzioni di rappresentanza nell'espletamento del proprio mandato.

Sono esclusi i danni derivanti da atti connessi con lo svolgimento delle funzioni amministrative proprie dell'Ente assicurato che non producano morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose.

Art.17- Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per i fatti dannosi verificatisi durante il periodo di validità della polizza.

Art.18- Responsabilità civile verso terzi (RCT)

La Società si obbliga – nei limiti dei massimali pattuiti - a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, per:

- morte e lesioni personali,
- distruzione e deterioramento di cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, compresa la Responsabilità Civile derivante al Contraente/Assicurato da fatto, colposo o doloso, di persone del cui operato debba rispondere.

Art.19- Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) – Malattie professionali

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, nonché ai sensi del D.lgs 23 Febbraio 2000 n. 38 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti (anche solo funzionalmente) e da personale parasubordinato, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, nonché dagli appartenenti ad eventuali nuove tipologie di lavoratori stabilite da norme di legge.
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e del D.lgs 23 Febbraio 2000 n. 38, cagionati ai soggetti di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente con una franchigia fissa a carico dell'assicurato di € 2.500,00 per ogni prestatore di lavoro danneggiato.

La validità dell'assicurazione è subordinata alla condizione che il Contraente/Assicurato sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge. L'assicurazione conserva tuttavia la propria validità anche se il Contraente/Assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.

L'assicurazione si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, ecc) che prestano servizio presso il Contraente/Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

La garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle **malattie professionali** tassativamente indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124 del 30 giugno 1965, o contemplate dal D.P.R. 09.06.1975 n. 482 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali o dovute a causa di servizio dalla magistratura, con sentenza passata in giudicato. Si intendono comunque escluse le conseguenze della silicosi e della asbestosi. L'assicurazione vale per le malattie che si manifestino durante il periodo di validità della polizza e conseguenti a fatti colposi posti in essere per la prima volta durante il periodo assicurativo.

Fermo quanto precede, la garanzia vale altresì per le richieste di risarcimento presentate entro 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La garanzia non vale:

- per le malattie professionali connesse alla lavorazione dell'amianto;
- per le ricadute di malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'Ente;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali del Contraente/Assicurato: questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.

Fermo restando, in quanto compatibile, quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione per la denuncia dei sinistri, il Contraente/Assicurato ha obbligo di denunciare senza ritardo alla Società o al Broker l'insorgenza di una malattia professionale e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli altri atti relativi al caso denunciato.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti del Contraente/Assicurato, ispezioni per le quali lo stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire tutte le notizie e la documentazione necessaria.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS o Enti Similari ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222.

Art.20 – Diritto di rivalsa

Salvo il caso di dolo, la Società rinuncia espressamente alla facoltà concessale dall'art. 1916 del C.C. nei confronti di tutti coloro per la cui responsabilità deve rispondere il Contraente/Assicurato o la cui responsabilità sia comunque garantita dalla presente polizza.

Art.21- Novero dei Terzi

Si prende atto fra le parti che non sono considerati terzi esclusivamente i prestatori di lavoro dipendenti del Contraente/Assicurato obbligatoriamente assicurati ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni quando opera la garanzia RCO di cui all'art. 18.

Pertanto i prestatori di lavoro sopra definiti, sono considerati terzi:

- 1) qualora subiscano il danno mentre non sono in servizio;
- 2) per danni arrecati a cose di proprietà dei prestatori di lavoro stessi.

A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come sopra definiti (compresi il Sindaco, il vice Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri), anche nel caso di partecipazione alle attività del Contraente/Assicurato stesso, (manuali e non), a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività.

La qualifica di terzo si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, specializzandi non strutturati, non stipendiati, ecc.) che prestano servizio presso il Contraente/Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro, qualora gli stessi non debbano essere assicurati in base al DPR 30/6/1965, n. 1124. In questo caso opererà la garanzia R.C.O.

Si precisa inoltre che detti dipendenti ed il legale rappresentante, sono considerati terzi quando fruiscano delle prestazioni e dei servizi erogati dal Contraente/Assicurato, nonché quando subiscano il danno in qualità di cittadini e/o per le cose di loro proprietà.

Gli assicurati sono considerati terzi tra loro, fermo restando il massimale previsto in polizza per sinistro, che rappresenta il massimo esborso della Società.

Art.22- Responsabilità personale dei dipendenti

La garanzia copre la responsabilità personale (compresa quella per le funzioni di cui al D. Lgs. 81/2008, sue modifiche ed integrazioni, nonché da tutta la legislazione, anche previgente, a questi riconducibile in materia di salute e sicurezza durante il lavoro e/o sui luoghi di lavoro) del personale dipendente tutto (compresi quadri e dirigenti), in rapporto di impiego o servizio a qualunque titolo con il Contraente/Assicurato, per l'attività prestata per conto o ordine dello stesso e anche se demandati temporaneamente a prestare la loro attività per conto di terzi. La garanzia vale per le condizioni/sezioni tutte di polizza. Sono altresì compresi i danni arrecati in occasione di lavoro ad altri prestatori d'opera del Contraente/Assicurato e/o non.

Art.23- Responsabilità personale dei non dipendenti

La garanzia deve intendersi valida per la responsabilità personale di tutti i soggetti, non rientranti in quelli descritti all'art. 21, e che in qualunque modo possono essere ritenuti responsabili per la loro attività/funzione

prestata a qualunque titolo in nome e/o per conto o ordine del Contraente/Assicurato o sotto il suo patrocinio e anche se demandati a prestare la loro attività/funzione per conto di terzi. La garanzia vale per le condizioni/sezioni tutte di polizza.

Art.24- Estensioni di garanzia

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

1- Responsabilità civile derivante dall'esercizio di scuole di ogni ordine e grado e corsi in genere (culturali, ricreativi, artistici, sportivi e simili), centri di assistenza sociale, per l'infanzia e per portatori di handicap, compresa la r.c. delle famiglie affidatarie di minori o maggiorenni subnormali, ambulatori e servizi sanitari in genere, biblioteche, musei, teatri, auditori, cinematografi, gallerie d'arte, case, alberghi, mense, spacci, pensionati, colonie estive, invernali ed elioterapiche, stabilimenti termali, impianti sportivi e ricreativi, parchi, giardini zoologici e simili, canili (compreso il servizio di accalappiacani), cimiteri, il tutto ancorchè gestito da terzi, nel qual caso la garanzia opera per la committenza di tali attività.

E' compresa, con l'esclusione dei danni da incendio, la responsabilità civile di cui agli artt. 1783-1784-1785 bis e successive variazioni di cui alla Legge 10/6/1978 n° 316, - 1786 C.C;

2-Responsabilità civile che possa derivare dalla proprietà, uso e detenzione di tutte le strutture e le infrastrutture nonché i macchinari, impianti, attrezzature che la tecnica inerente all'attività svolta insegna e consiglia di usare e che il Contraente/Assicurato ritengono di adottare. La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti le attrezzature sono messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito del lavoro per specifiche attività, ed inoltre nel caso in cui siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, purchè abbiano compiuto il 16° anno di età;

3 - Danni derivanti da colpa grave del Contraente/Assicurato e/o dolo o colpa grave delle persone di cui deve rispondere;

4- R.C per danni cagionati a terzi e/o prestatori di lavoro, da persone non dipendenti del Contraente/Assicurato (ivi compresi corsisti, stagisti, obiettori di coscienza, volontari e simili), della cui opera comunque lo stesso si avvale per lo svolgimento delle sue attività;

5- RC ascrivibile al Contraente/Assicurato in qualità di "Datore di Lavoro" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 ("Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro") e successive integrazioni e/o modificazioni, nonché alla Responsabilità Civile personale dei dipendenti preposti al controllo e all'osservanza delle norme dettate dal predetto Decreto incluse le squadre antincendio, fatto salvo il diritto di rivalsa nei casi di dolo e colpa grave nei confronti degli stessi. La presente estensione di garanzia vale per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte e lesioni personali. Sono considerati terzi anche i dipendenti del Contraente/Assicurato medesimo, limitatamente ai danni da essi subiti per morte e lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 Codice Penale. Il massimale cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro. Viene riconosciuta la qualifica di "Assicurato" anche al dipendente designato come "responsabile del servizio di protezione e prevenzione" per la responsabilità civile personale a lui incombente ai sensi dell'art. 8 del D.L. 81/2008;

6- RC derivante al Contraente/Assicurato nella qualità di committente ai sensi dell'art. 2049 C.C.

Con riferimento alla guida di veicoli da parte di persone incaricate dal Contraente/Assicurato, si precisa che la garanzia di cui al presente punto non è operante qualora i veicoli siano di proprietà dell'Assicurato stesso ed è estesa ai danni subiti dai trasportati;

7- Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne lo stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conducente di dette autovetture (compresi gli Amministratori dell'Ente) per danni da quest'ultimo subiti a causa di vizio occulto di costruzione o di difetto di manutenzione di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere.

8- Responsabilità civile derivante dalla proprietà e dalla conduzione (compresa l'ordinaria e straordinaria manutenzione, nonché committenza e direzione lavori per ristrutturazione, riadattamento, demolizione, sopraelevazione e costruzione) di fabbricati, comprese tensostrutture, e relative dipendenze e pertinenze, nessuna esclusa, quali ad esempio rustici, cancelli, recinzioni, parcheggi, parchi e giardini con attrezzature e alberi anche di alto fusto), a qualunque uso destinati anche se non utilizzati per l'esercizio delle attività assicurate e dei relativi impianti (ascensori, montacarichi, elevatori, ecc.). La garanzia comprende il rigurgito di fogne, lo spargimento d'acqua dovuto a rottura accidentale di tubazioni, antenne radiotelevisive, insegne, spazi adiacenti, giardini, parchi anche con alberi ad alto fusto, recinzioni, cancelli anche automatici, furto cagionato a terzi da persone che si siano avvalse di ponteggi o impalcature.

9- Premesso che il Contraente/Assicurato può delegare, commissionare, appaltare ad altre imprese o persone lavori, servizi o prestazioni in genere, si conviene che l'assicurazione prestata con la presente polizza esplica efficacia anche per la responsabilità civile imputabile allo stesso per danni materiali e corporali cagionati a terzi nella sua veste di committente e/o direttore dei lavori per operazioni, lavori e/o servizi connessi all'attività cui si riferisce l'assicurazione ed affidati ad altre ditte, enti o persone in genere;

10 - RC derivante dalla partecipazione e organizzazione di mostre, fiere, sagre, convegni, congressi e simili (compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands), attività promozionali di qualunque tipo, anche nella qualità di concedente strutture nelle quali terzi siano organizzatori; l'assicurazione comprende, in caso di concorsi, seminari, convegni di studi, tavole rotonde e mostre ovunque organizzati, la responsabilità civile per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo, compresi quelli cagionati ai locali stessi; sono inoltre compresi i danni a strumenti o apparecchiature in consegna ai partecipanti;

11- RC derivante dall'esistenza di officine meccaniche, falegnamerie, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti di saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi, nonché altre simili attività ed attrezzature usate per uso esclusivo e necessario del Contraente/Assicurato, compresi i danni derivanti da mancato o difettoso funzionamento di gruppi elettrogeni;

12 - RC derivante da:

- attività sportive, ricreative, culturali, artistiche e simili, comprese le riunioni, anche svolte tramite CRAL aventi autonoma personalità giuridica;
- proprietà di cani e servizio di guardie armate, compreso l'eccesso colposo di legittima difesa;
- servizi di vigilanza e servizi antincendio;
- servizi di infermeria e pronto soccorso, compresa la responsabilità civile personale dei medici e paramedici, esclusa comunque la responsabilità professionale;
- servizi di esazione tributi;
- proprietà, conduzione e manutenzione di insegne, segnaletica stradale e cartelli pubblicitari;
- rc derivante dalla somministrazione e smercio di prodotti alimentari, bevande e simili anche tramite distributori automatici; esistenza di distributori di proprietà di terzi; compresi i danni dovuti a vizio originario del prodotto per i generi di produzione propria;
- gestione di mense e/o spacci all'interno delle strutture del Contraente/Assicurato, compreso il rischio degli alimenti smerciati, anche se affidate a terzi;
- rc derivante dalle operazioni di disinfestazione e derattizzazione, anche se eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di prodotti tossici;
- rc da operazioni di ritiro e consegna delle merci presso terzi;
- r.c. da operazioni di carico e scarico, riempimento e svuotamento, da e su veicoli da trasporto in genere, ancorché fuori dell'ambito degli stabilimenti, dei depositi e/o magazzini del Contraente/Assicurato;
- rc da proprietà ed uso di velocipedi a pedali senza motore da parte dei dipendenti per lavoro e/o servizio;

compresi:

- danni a condutture e impianti sotterranei;
- danni alle cose dovuti ad assestamento, cedimento e/o franamento del terreno;
- danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistri risarcibili a termini di polizza;
- danni a cose di terzi trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- danni a veicoli sotto carico e scarico, nonché alle cose di terzi in essi contenute, esclusi i danni da furto;

13- RC per danni a cose di terzi in consegna o custodia o detenute dal Contraente/Assicurato a qualunque titolo e destinazione, escluse quelle oggetto o strumento dell'attività descritta in polizza e i danni da furto;

14 - RC per danni materiali direttamente cagionati a cose di terzi dall'incendio, esplosione o scoppio delle sedi – e delle cose in esse contenute o detenute – ove si svolge l'attività descritta in polizza, nonché dei terreni di proprietà del Contraente/Assicurato. Qualora questi fosse già coperto con polizza incendio dalla garanzia "RICORSO TERZI/LOCATARI", la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza delle somme assicurate dalla suddetta polizza;

15- RC per danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere fino a 60 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dal Contraente/Assicurato, che commissionati a terzi, ma in tal caso limitatamente alla R.C. della committenza;

16- RC per danni derivanti da mancanza o insufficienza della illuminazione pubblica, della segnaletica stradale, da difettoso funzionamento dei semafori, dei cordoli protettivi e dei mezzi di protezione in genere,

dalla proprietà della rete idrica e fognaria e relativi impianti, dalla proprietà di potabilizzatori, da omissioni nei compiti di manutenzione strade, vigilanza e pubblica sicurezza;

17- Premesso che il Contraente/Assicurato può svolgere il servizio di rimozione di veicoli in divieto di sosta, la società si obbliga a tenere indenne delle somme che sia tenuto a pagare per i danni cagionati ai veicoli trasportati, rimorchiati o sollevati a seguito di caduta, sganciamento, collisione o uscita di strada. La garanzia si intende valida anche per i danni subiti dai suddetti veicoli custoditi dall'Assicurato/Contraente in apposite aree;

18 – RC per danni derivanti dalla circolazione, anche su aree non comprese nella disciplina della normativa vigente (Codice delle Assicurazioni Private e s.m.i.), di veicoli e natanti di proprietà o in uso al Contraente/Assicurato non soggetti alla suddetta normativa.

Art.25 - Esclusioni

Le garanzie prestate dalla presente polizza non comprendono:

- a. i danni da furto (salvo quanto previsto dall'art. 23 ai punti 1 e 8)
- b. i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge n. 990 del 24.12.1969 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
- c. i danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo 30 giorni dall'ultimazione dei lavori;
- d. i danni derivanti dalla proprietà ed uso di aeromobili;
- e. i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc);
- f. i danni conseguenti ad inquinamento lento e graduale dell'aria, dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

Sono tuttavia compresi i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente unicamente se causato da fatto improvviso e repentino e derivante dall'attività descritta in polizza;

Per "danni da inquinamento" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite;

- g. i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di esplosivi, salvo l'uso, limitatamente al rischio della committenza, di lavori che richiedano il loro impiego e/o di fuochi pirotecnici nel corso di manifestazioni o in occasione di ricorrenze o festeggiamenti;
- h. i danni di qualsiasi natura derivanti e comunque occasionati, direttamente o indirettamente, sia pure in parte dall'asbesto o da qualsiasi sostanza contenente, in qualsiasi forma o misura, asbesto;
- i. i danni di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, che siano la conseguenza di o siano connessi con qualsiasi atto di terrorismo indipendentemente da qualsiasi altra causa, che contribuisca simultaneamente o in una qualsiasi altra sequenza al sinistro, intendendosi per atto di terrorismo un atto che comprende ma non è limitato a: l'uso della forza o della violenza e/o la minaccia di queste da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone, che agiscano individualmente o per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione/i o Governo/i e commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o scopi simili, compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o di intimorire la popolazione o una qualsiasi parte di questa; esclusi anche i danni di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, che abbiano come conseguenza o siano connessi con qualsiasi azione intrapresa per il controllo, la prevenzione o la repressione o che in qualsiasi modo sia in relazione a un qualsiasi atto di terrorismo.

Nel caso in cui la Società affermi che, in virtù della presente esclusione un eventuale danno non è coperto, l'onere della prova del contrario sarà a carico del Contraente/Assicurato.

Nel caso in cui una parte qualsiasi della presente esclusione risultasse non valida o non potesse essere fatta valere, la parte restante avrà piena validità ed effetto;

- l. i danni derivanti da campi elettromagnetici o da organismi/prodotti geneticamente modificati.
- m. danni cagionati alle cose sulle quali si eseguono i lavori
- n. i danni da spargimento di acqua e derivanti dalla rete fognaria se non conseguenti a rottura accidentale di impianti e condutture;

Art.26- Massimali di garanzia

I massimali assicurati per le garanzie di polizza sono i seguenti:

Massimali R.C.T.	€	2.000.000,00=	per sinistro, con i seguenti limiti
	€	2.000.000,00=	per persona
	€	2.000.000,00=	per danni a cose

Massimali R.C.O.	€	2.000.000,00=	per sinistro, con il limite di
	€	1.000.000,00=	per prestatore di lavoro

Massimale per anno	€	10.000.000,00	
--------------------	---	---------------	--

Nel caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie RCT e RCO, la massima esposizione della Società non potrà essere superiore a € 2.000.000,00. In caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno a cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta, per ogni effetto unico anche se vi è corresponsabilità di più assicurati tra di loro.

Art.27 - Franchigie

La garanzia assicurativa di R.C.T. è operante con franchigia fissa di € 500,00 per ogni sinistro, salva l'applicazione di altre diverse eventuali franchigie, scoperti e limiti di risarcimento previsti in polizza.

Art. 28- Calcolo del premio

Retribuzioni annue preventivate € 800.000,00

Tasso lordo annuo pro mille: _____

Premio lordo annuo soggetto a regolazione: € _____

di cui imposte € _____

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN CASO DI SINISTRO

Art.29- Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente/Assicurato, designando, di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni ad esso spettanti.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio del Contraente/Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente/Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Contraente/Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dal Contraente/Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art.30- Gestione sinistri e recupero franchigie

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società provvederà alla gestione e liquidazione di tutti i danni, compresi quelli il cui importo è pari o inferiore alle franchigie contrattuali inserite nel presente contratto assicurativo. La Società provvederà semestralmente al recupero delle franchigie e/o scoperti nei confronti del Contraente/Assicurato, mediante emissione di un apposito documento giustificativo del pagamento effettuato e riportante:

- data del sinistro
- nominativo della controparte
- importo liquidato
- data del pagamento
- importo da recuperare

Il Contraente/Assicurato si impegna ad effettuare il rimborso entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta. Si impegna altresì a supportare la Società nella valutazione medico legale dei sinistri al fine di verificare la fondatezza delle richieste risarcitorie e preordinare, congiuntamente con la

Società stessa, le eventuali tesi difensive con i modi e le forme che verranno stabiliti e concordati fra le Parti.

Art.31-Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio:

La Società, con periodicità semestrale, si impegna a fornire al Contraente/Assicurato il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri respinti.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato dal terzo reclamante, indicazione del nominativo del terzo reclamante, data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente/Assicurato preferibilmente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dallo stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente/Assicurato di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art.32- Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società o alla Società di brokeraggio alla quale è assegnata la polizza, entro 30 giorni lavorativi da quando l'Ufficio Competente ne ha avuto conoscenza, a parziale deroga dell'art. 1913 C.C.

A parziale deroga di quanto previsto al precedente comma, il Contraente/Assicurato ha peraltro facoltà di non denunciare alla Società sinistri per i quali non è presumibilmente impegnata, a suo parere, la garanzia di cui alla presente polizza, posponendo tuttavia tale denuncia al momento in cui venisse a conoscenza di richieste formali avanzate per risarcimento danni e sempreché il sinistro sia avvenuto nel periodo di validità dell'Assicurazione.

Il Contraente/Assicurato è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro" di cui all'art. 18 solo ed esclusivamente:

- a) in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge;
- b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL, qualora esercitasse diritto di surroga a sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124.

Art.33- Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ha facoltà di comunicare a mezzo lettera raccomandata il proprio recesso dal contratto, rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a novanta giorni, per dar modo al Contraente/Assicurato di esperire le necessarie procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

Anche quest'ultimo può recedere dal contratto nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo dovuto con le stesse modalità suindicate. Entro 30 gg. dalla data di efficacia del recesso, la Società rimborserà la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta.

Art.34 – Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento

SCOPERTI-FRANCHIGIE-LIMITI DI RISARCIMENTO			
Franchigia frontale (per ogni sinistro) €			
CAUSALE	Franchigia	Scoperto	Limite di risarcimento
R.C. derivante dagli artt. 1783, 1784, 1785 bis e successive variazioni di cui alla L. 10/6/78 n° 316; 1786 cod. civ. (art. 24.1 ultimo cpv)	€ 500,00	-	€ 1.500,00 per danneggiato € 50.000,00 per sinistro/anno
R.C. derivante per sottrazione ecc. delle cose depositate dai visitatori nelle	€ 500,00	-	€ 10.000,00 per danneggiato

cassettiere o banco d'ingresso delle sedi o nei locali ove si svolgono le attività istituzionali (art. 24.13)			€ 50.000,00 per sinistro/anno
R.C. per le cose in consegna, custodia o detenute dall'Assicurato, esclusi i danni da furto (art. 24.13)	€ 500,00	-	€ 250.000,00
R.C. derivante da inquinamento (art. 25 f)	€ 5.000,00 minimo	10%	€ 500.000,00
R.C. per danni a cose altrui derivanti da incendio ecc. (art. 24.14)	€ 500,00	-	€ 1.000.000,00
R.C. per danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi (art. 24.12 ,15)	€ 2.500,00 minimo	10%	€ 800.000,00
R.C. per danni dovuti a assestamento, cedimento, franamento del terreno, purchè non dovuti a sottomurature (art. 24.12 ,14)	€ 500,00	-	€ 300.000,00
R.C. per danni cagionati a condutture e impianti sotterranei (art. 24.12,13)	€ 500,00	-	€ 300.000,00
R.C. per danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori (art. 24.12,16)	€ 500,00	-	€ 250.000,00
R.C. per danni da spargimento di acqua e rigurgito di fogne (art. 24.8)	€ 500,00	-	€ 250.000,00
R.C. per danni a veicoli di terzi rimorchiati, caricati, scaricati, sollevati e trasportati (art. 24.17)	€ 500,00 minimo	10% per le cose sollevate	€ 150.000,00
R.C. per vizio occulto di costruzione o difetto di manutenzione autoveicoli (art. 24.7)	€ 500,00	-	€ 500.000,00/anno
		-	
R.C. per danni a strumenti o apparecchiature (art. 24.10)	€ 500,00	-	€ 50.000,00
R.C. per danni a mezzi sotto carico/scarico (art. 24.12,17)	€ 500,00	-	€ 150.000,00 sinistro/anno
R.C. per danni derivanti da omissioni nei compiti di manutenzione strade (art. 24.16)	€ 750,00	-	-

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

LA COMPAGNIA ASSICURATRICE